

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 9 ottobre 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (n. 102)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 129 del 2017, con cui è stata data attuazione della direttiva 2014/65/UE, cosiddetta MiFID II (*Market in Financial Instruments Directive*), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e con cui si è adeguata la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 600/2014, cosiddetto MiFIR, al fine di completare il processo di recepimento di tali atti europei nonché dei successivi regolamenti delegati emanati dalla Commissione europea, attraverso apposite modifiche al testo unico della finanza (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998) e al codice delle assicurazioni private (CAP – decreto legislativo n. 209 del 2005);

- la delega di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, contenuta nella legge n. 234 del 2012, all'articolo 31, comma 5, verrà a scadere il prossimo 26 novembre 2019, tenuto conto dei tre mesi di proroga previsti dal comma 3 del citato articolo 31;

- le disposizioni dello schema di decreto in esame sono state predisposte sulla scorta delle segnalazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza, in seguito all'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 129 del 2017, e sullo schema è stata svolta una consultazione pubblica che si è conclusa il 14 giugno 2019;

considerati in particolare i seguenti articoli dello schema di decreto:

- l'articolo 1, che elimina l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID – *Key information document*) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs - *Packaged retail and insurance-based investment products*). Tale adempimento di notifica è stabilito dalla normativa europea solo come facoltà e non come obbligo per gli Stati membri. Lo schema di decreto ne propone l'eliminazione, alla luce delle osservazioni pervenute dal mercato, in seguito all'applicazione concreta dello stesso;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 5, che reca modifiche alla disciplina delle sanzioni, con le quali vengono aggiornati e corretti alcuni rinvii interni fra disposizioni del TUF. Viene inoltre consentito alla CONSOB di sanzionare i soggetti autorizzati alla distribuzione assicurativa anche per le violazioni del codice delle assicurazioni private (CAP) e della normativa europea direttamente applicabile in materia di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi;

- l'articolo 6, che reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 129 del 2017, di attuazione della direttiva MiFID II, al fine di includere le attività di Bancoposta, in quanto soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento, tra i soggetti destinatari della pertinente normativa, rendendo così la disciplina italiana sui servizi di bancoposta (D.P.R. n. 144 del 2001) e il Testo unico sul debito pubblico (D.P.R. n. 398 del 2003) in linea con le norme UE;

valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso provvede a porre rimedio a talune problematiche sorte in seguito all'applicazione del decreto legislativo n. 129 del 2017, di attuazione della direttiva MiFID II, nonché realizzare un miglior allineamento con la normativa europea, tenendo conto delle più recenti linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) che chiariscono alcuni dubbi interpretativi sorti in fase di applicazione della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Luisa Angrisani